

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2219-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sottoposta alla Vostra ratifica, conclusa a Bruxelles l'8 giugno 1961 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale e delle parti contraenti al G.A.T.T. con il concorso dell'U.N.E.S.C.O., viene incontro alle giustificate e pressanti richieste di tutti coloro che per ragioni di studio o di lavoro hanno la necessità di esportare temporaneamente attrezzature tecniche, scientifiche o artistiche all'estero.

Con gli aumentati rapporti che intercorrono tra le diverse nazioni, in relazione alla cooperazione sempre più intensa in molti campi della ricerca scientifica, della tecnica e dell'arte e con il crescente bisogno di usare apparecchiature sempre più moderne e costose, il considerare che tale materiale venga esportato con il regime della temporanea esportazione è indispensabile per non gravare ancor più le spese già di per se stesse notevoli per il suo trasferimento.

L'accordo in oggetto si riferisce alle apparecchiature ed al materiale di equipaggiamento elencato nei tre allegati all'accordo stesso e precisamente:

Allegato A - Materiale per *reportages* di stampa, radio diffusione e televisione;

Allegato B - Materiale per la ripresa di *films* cinematografici;

Allegato C - Altro materiale professionale, quali apparecchi di misura, di controllo o di verifica, strumenti ed apparecchi per il calcolo; materiali necessari agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia; apparecchi necessari per i rilievi topografici e per prospezioni geofisiche; materiale necessario agli artisti ed alle compagnie teatrali ed orchestrali occorrente per le loro rappresentazioni, eccetera.

Le liste di cui ai citati allegati non hanno carattere tassativo e nella Convenzione viene opportunamente specificato che esse hanno carattere indicativo, al fine di evitare continui aggiornamenti in dipendenza della rapida evoluzione della tecnica.

Nella Convenzione si prevede all'articolo 15 — paragrafo 5 — che ciascuno Stato contraente dovrà specificare se si impegna ad applicare tutti e tre gli allegati o soltanto alcuni di essi.

In relazione all'utilità della Convenzione in esame si ritiene opportuno che l'Italia applichi tutti e tre gli allegati.

La Convenzione in esame è in armonia con le norme che regolano l'istituto della temporanea importazione nella nostra legislazione doganale, salvo che per i seguenti punti:

Articolo 4. — Il termine assegnato per la riesportazione è stato fissato in mesi sei.

La nostra legislazione prevede, attualmente, secondo i materiali ammessi a temporanea importazione, termini diversi, che possono arrivare fino al massimo di un anno. Il termine unico di sei mesi previsto dalla Convenzione non deve però preoccupare poiché nello stesso articolo 4 si prevede che le autorità doganali, in casi in cui venga motivata la necessità di un termine più lungo, possono, nei limiti previsti dalla propria legislazione, accordare un termine più lungo o prorogare il termine accordato.

Articolo 6. — Prevede che, nel caso non possa farsi luogo alla riesportazione dei materiali perchè gravemente danneggiati a seguito di incidenti debitamente accertati, possa essere consentito:

a) l'abbandono all'erario franco spese dei materiali;

b) la distruzione degli stessi sotto la vigilanza doganale a spese dell'importatore.

Tale norma costituisce una innovazione al principio della legislazione italiana, secondo la quale sono dovuti i diritti doganali qualunque sia la causa della mancata riesportazione, salvo i casi del tutto eccezionali, quali, ad esempio, per le autovetture distrutte a seguito di incidenti stradali.

Devesi però riconoscere che la norma introdotta nella Convenzione in esame appare equa, in quanto i detti materiali non sono più suscettibili di ulteriore utilizzazione e tale accertamento viene fatto dalle stesse

autorità doganali, per cui la frode dovrebbe ritenersi impossibile.

Articolo 11. — Per completare l'esame della Convenzione è opportuno altresì rilevare che nell'articolo 11 viene chiarito che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle proibizioni e restrizioni dipendenti da leggi o da regolamenti nazionali e basate su considerazioni di moralità e di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza, d'igiene e di sanità, oppure su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico o relativo alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica o di riproduzione.

Per le considerazioni sopra esposte ed in relazione al fatto che la Convenzione è in armonia con le norme che regolano l'istituto della temporanea esportazione, si propone la ratifica dell'accordo in esame.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.